

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 923/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari di Panama

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2012/734/UE del Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («l'accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) L'appendice 2 dell'allegato I dell'accordo concerne i contingenti tariffari dell'Unione applicabili all'importazione di merci originarie dell'America centrale. Due contingenti tariffari sono concessi esclusivamente a Panama. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari per i prodotti in questione.
- (3) I contingenti tariffari devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento devono essere accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 2013, relativo alla nomenclatura

tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 ⁽⁴⁾ della Commissione, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato del presente regolamento.

- (4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie di Panama elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie di Panama elencate in allegato sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell'origine, come previsto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo.

Articolo 4

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7310	2208 40 51 2208 40 99	Rum e altre acqueviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	417 hl (espressi in equivalente alcole puro)
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 050 hl (espressi in equivalente alcole puro) ⁽¹⁾
09.7311	1701 13 1701 14 1701 91 1701 99	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido diverso dallo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 000 (esprese in equivalente zucchero greggio)
	1702 30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	12 360 (esprese in equivalente zucchero greggio) ⁽²⁾
	1702 40 90	Glucosio e sciroppo di glucosio, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, aventi tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		
	1702 50	Fruttosio chimicamente puro		
	1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao		
	1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95	Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio, escluso il maltosio chimicamente puro		
	1806 10 30 1806 10 90	Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, pari o superiore al 65 %		
	ex 1806 20 95	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	ex 1806 90 90	Altri prodotti di cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
	1901 90 99	Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; altre preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 non contenenti cacao o aventi tenore inferiore al 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata		
	2006 00 31 2006 00 38	Frutta (esclusi frutta tropicale e zenzero), ortaggi, frutti a guscio (esclusi i frutti tropicali), scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)		
	2007 91 10 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura		
	ex 2009	Succhi di frutta (esclusi il succo di pomodoro, i succhi di frutta tropicale e i miscugli di succhi di frutta tropicale) o di ortaggi e legumi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, non fermentati e senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri aggiunti pari o superiore al 30 %		
	ex 2101 12 98 ex 2101 20 98	Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi un tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore al 70 %		
	3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5 % vol.		

(¹) Con un aumento annuale di 50 hl (espressi in equivalente alcole puro) a decorrere dall'1.1.2015.

(²) Con un aumento annuale di 360 t (esprese in equivalente zucchero greggio) a decorrere dall'1.1.2015.